

## CAPITOLO VII

## L'ANATOCISMO

di Stefano Chiodi

*Sommario:* 1. Premessa - 2. L'anatocismo nei conti correnti: quadro normativo - 2.1 Le origini: il divieto anatocistico "ante 2000" - 2.2 La "pari periodicità": periodo dal 22/04/2000 al 31/12/2013 - 2.3 Il divieto ed il vuoto regolamentare del periodo dal 01/01/2014 al 14/04/2016 - 2.4 Il ritorno dell'anatocismo: il compromesso della periodicità annuale - 3. L'anatocismo nei piani di rimborso rateali - 3.1 L'anatocismo negli interessi di mora - 3.2 L'anatocismo su interessi corrispettivi o "primari" - 4. Diritto & Tecnica - 4.1 La conversione del mutuo "anatocistico" in un piano d'ammortamento all'*italiana* in capitalizzazione semplice - 4.2 L'anatocismo svelato - 5. Precedenti giurisprudenziali sull'anatocismo del piano d'ammortamento francese - 5.1 Alcune sentenze che riconoscono l'esistenza dell'anatocismo - 5.2 Alcune sentenze che negano l'esistenza dell'anatocismo.

## 1. Premessa

L'anatocismo, ossia la produzione di interessi su interessi, è stata la prima doglianza "di massa" nei confronti del sistema creditizio, avviando un copioso contenzioso che poi ha abbracciato molte altre patologie dei rapporti bancari.

Contrariamente a quanto accade per i mutui, per i quali il dibattito sull'anatocismo del piano d'ammortamento francese (redatto in capitalizzazione composta) si sta ancora auto-alimentando a seguito di autorevoli studi matematici sul tema (in verità con poco riscontro giurisprudenziale), per quanto attiene i conti correnti, la situazione appare piuttosto delineata, nei suoi "alti e bassi", sicché, ad oggi è, fra i temi del contenzioso bancario, quella dove regna di meno l'incertezza.

## 2. L'anatocismo nei conti correnti: quadro normativo

Il divieto anatocistico è previsto dal codice civile all'art. 1283 e dal 1942 non è mai stato riformato: *"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*.

Deroghe a tale divieto, nel tempo, sono state previste dalla normativa speciale, il Testo Unico Bancario, emanato con d.lgs. n. 385/1993, in vigore dal

1° gennaio 1994. L'art. 120, qui di interesse, ha nel tempo subito numerose variazioni. In attuazione di quanto previsto dal T.U.B., su delega, il C.I.C.R. mediante Delibera, stabilisce le modalità "operative".

Pertanto, l'analisi andrà svolta, tenuto salvo il principio generale di divieto posto dal codice civile, sull'evoluzione dell'art. 120 T.U.B. e conseguenti, ma temporalmente non coincidenti, delibere del C.I.C.R. che, come si vedrà, talvolta sono giunte con pesante ritardo, creando incertezza interpretativa o semplicemente differimento dell'efficacia della normativa.


Pertanto, si dovrà prestare attenzione a non far fede alle variazioni del solo art. 120 T.U.B. ma anche alla conseguente Delibera C.I.C.R.: infatti, se quella del 2000 ha creato il differimento dell'efficacia della modifica del T.U.B. di circa sei mesi, alla modifica del 01/01/2014 non è seguita una corrispondente Delibera, con le implicazioni che si esporranno.

L'art. 120 T.U.B. ha subito, a vario titolo, le seguenti modifiche rispetto alla versione originaria del '93:

- 19 ottobre 1999;
- 19 settembre 2010;
- 18 dicembre 2010;
- 1° gennaio 2014;
- 15 aprile 2016.

Ciò, tuttavia, per le considerazioni su svolte e per il fatto che non sempre le modifiche hanno riguardato l'anatocismo (l'articolo, infatti, è nominato "*Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi*"), per il *focus* relativo ai conti correnti, si individuano quattro periodi, ai quali corrisponderanno altrettanti paragrafi:

### tavola sinottica



## 2.1 Le origini: il divieto anatocistico “ante 2000”

La previsione “*In mancanza di usi contrari [...]*” quale deroga al divieto anatocistico, è stato l'appiglio, poi divenuto il “pomo della discordia”, sul quale le banche hanno basato l'uso “corporativo” di applicazione della capitalizzazione trimestrale, limitatamente alle competenze passive per il correntista. All'epoca, infatti, uniformemente gli Istituti di credito erano usi a prevedere un diverso profilo temporale delle capitalizzazioni attive/passive: mentre le banche si avvantaggiavano di una cadenza trimestrale al fine di produrre maggiori interessi anatocistici (più frequenti sono le capitalizzazioni e maggiormente si farà sentire l'effetto della capitalizzazione), riservavano tale benefico effetto a favore dei clienti sono in concomitanza della scadenza dell'anno solare.

Tale prassi è talmente risalente nel tempo, e sino alla fine degli anni '90 indiscussa, che al contenzioso nascente il sistema bancario ha opposto tale uso come conforme alla previsione derogativa di cui all'art. 1283 c.c.: “*uso contrario*”.

L'art. 120 T.U.B., nella sua originaria versione in vigore dal 1° gennaio 1994, si limitava a dettare la valuta sui versamenti in contanti, nulla prescrivendo in merito all'anatocismo, sicché l'unica previsione normativa in materia era quella codicistica.

Senza percorre le fasi del contenzioso che venne a crearsi, dirimente fu la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 21095 del 4 novembre 2004: “*Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate sentenze (nn. 2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente [...]*<sup>141</sup>, hanno enunciato il principio [...]<sup>142</sup> per cui gli “usi contrari”, idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi “normativi” in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283 [...] gli “usi contrari”, suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri “usi normativi”, di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. c.c., consistenti nella

<sup>141</sup> “(nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98)”.

<sup>142</sup> “*Reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze nn. 12507/99; 6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente)*”.

*ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis).*

Per il periodo antecedente il 22/04/2000, pertanto, la pratica anatocistica risulta illegittima in qualsiasi sua possibile cadenza, anche annuale, escludendosi qualsiasi capitalizzazione in conto delle competenze attive/passive, così come definitivamente deciso dalla Sezioni Unite della Suprema Corte con sent. n. 24418 del 02/12/2010: *“dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche all'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”*.

## **2.2 La “*pari periodicità*”: periodo dal 22/04/2000 al 31/12/2013**

Una prima svolta si ebbe con la modifica all'art. 120 T.U.B. del 19/10/1999, che vide l'introduzione del comma 2: *“Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*. Tale secondo comma è rimasto invariato nelle successive versioni del T.U.B. del 2010, l'ultima delle quali in vigore sino al 31/12/2013.

Fu, quindi, “sdoganato” l'anatocismo per l'attività bancaria in deroga al principio generale (codicistico) che lo vieta: unica condizione posta nel formulare la delega al C.I.C.R., è quella della pari periodicità della capitalizzazione.

A distanza di sei mesi, con Delibera del 9 febbraio 2000, il C.I.C.R. prevede, con efficacia dal 22 aprile 2000, all'art. 2, relativamente ai conti correnti: *“1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

Stante la nullità delle clausole previste sino a tale epoca, peraltro non conformi alla pari periodicità qui prevista, l'art. 7 (*Disposizioni transitorie*) prevede:

*“1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.*

*2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.*

*3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.*

Siamo in presenza, pertanto, di due distinte ipotesi:

- contratti in essere alla data del 22 aprile 2000;
- contratti stipulati dal 22 aprile 2000.

Per questi ultimi la verifica della conformità alle disposizioni di legge si riduce alla verifica della previsione scritta della pari periodicità.

Per i contratti in essere all'entrata in vigore della Delibera, la disposizione transitoria, come troppo spesso accade in ambito bancario, sibillantemente si presta all'abuso della norma. Il discrimine rappresentato dal *“peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”*, dal quale si fanno discendere diversi obblighi in capo alle banche (pubblicazione delle nuove condizioni sulla Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela; oppure, approvazione della clientela, mediante sottoscrizione di apposita *“ratifica”* alla modifica contrattuale) si è prestata, infatti, a pretestuose interpretazioni ad opera degli Istituti di credito.

Nella maggior parte dei casi, infatti, anziché rinegoziare i contratti, sul pretesto che la pari periodicità (trimestrale) fosse un vantaggio per il cliente rispetto alle clausole che prevedevano per le capitalizzazioni attive (per il correntista) la capitalizzazione annuale, le banche hanno ritenuto di assolvere gli obblighi di legge con la semplice e comoda pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e relativa comunicazione scritta.

Orbene, relativamente a quest'ultima prescrizione, merita appena segnalare che la comunicazione scritta è sottoposta all'onere della prova a carico della banca: qualora sia avvenuta con lettera *“normale”* o con indicazione nell'estratto conto o in allegato a questo (spedito con posta ordinaria), tale onere non parrebbe essere assolto (a meno che in corso di causa non sia il correntista a produrla agli atti).

Anche nell'ipotesi (accademica) che il contratto previgente già prevedesse

la pari periodicità, stante la nullità di tali clausole per il divieto assoluto della pratica anatocistica, non si vede come la sopravvenuta modifica legislativa possa sanarla rendendo non necessaria la successiva comunicazione o ratifica scritta.

Ma il nodo più rilevante delle contestazioni emerse riguarda il già accennato spartiacque rappresentato dalla dicitura *“peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”*. La tesi bancaria di trimestralizzare le capitalizzazioni attive per i clienti anziché la previgente prassi della capitalizzazione annuale, coincidente con l’anno solare, trova ben poco conforto nella logica fattuale: infatti, per l’ampia forbice tra tassi attivi e passivi (con nettissima preminenza dei secondi), fa sì che il vantaggio dell’anticipata capitalizzazione degli interessi attivi risulti esiguo raffrontato con l’effetto (qui sì *“esponenziale”*) sugli interessi passivi. Viepiù, il confronto, in punto di diritto, è ancor più inclemente e radicale come si vedrà appresso.

Sul punto, la giurisprudenza, specie di merito, non è stata nel tempo uniforme, ma la sent. Cass. Civ. n. 26779 del 21/10/2019 tratteggia il prevalente orientamento attuale. La banca ricorrente argomenta che *“il passaggio da un regime di capitalizzazione degli interessi creditori con una frequenza più lenta di quella pattuita per gli interessi debitori ad un regime in cui la frequenza, come nel caso di specie, sia accelerata ed equiparata a quella trimestrale degli interessi debitori, costituisce un miglioramento delle condizioni precedentemente applicate”*: tesi uniformemente caldeggiata dagli Istituti di credito a legittimazione della mancata ratifica contrattuale.

La Corte, dichiarata l’infondatezza del ricorso, come appresso motiva: *“Esso si radica su un presupposto manifestamente inveritiero, ovvero che la contabilizzazione trimestrale degli interessi a credito costituisca sempre e comunque un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni contrattuali applicate alla clientela. Ma, così ragionando, si trascura un imprescindibile snodo del problema. Si omette infatti di considerare che a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell’ambito all’art. 1283 c.c. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state fulminate di nullità per contrasto con la norma codicistica. La conseguenza di questa premessa è che “in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista*

*senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass., sez. I, 13/10/2017, n. 24156; Cass., sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., sez. I, 17/08/2016, n. 17150). E, poiché come annota la sentenza in disamina, “alla assenza di capitalizzazione o alla capitalizzazione annuale, quali conseguenze della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, si è sostituita la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, è di tutta evidenza che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa” e sia perciò inappropriato spacciare per un loro miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto non va fatto tra il regime dell’annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra l’assenza di capitalizzazione o la capitalizzazione annuale degli interessi debitori”.*

Infine, avendo riguardo alla *ratio* della norma, che consente alle parti, previo accordo (che poi tanto accordo non è vista l’impossibilità oggettiva di contrattare una modifica o personalizzazione ad una struttura contrattuale basata su di un modulo per adesione), di convenire l’anatocismo sulla base della pari periodicità, agevolandosi entrambi di una più veloce progressione nella formazione del monte interessi, l’esiguità del tasso attivo per il correntista, porta la memoria alla vendita a “prezzo vile o simbolico”, ossia alla c.d. *vendita nummo uno*<sup>143</sup>.

Se il tasso creditore per il correntista è fissato a livelli talmente esigui da apparire solo formalmente una remunerazione del denaro da questi lasciato in deposito in conto corrente, il vantaggio della capitalizzazione nella formazione del montante, rimane solo teorica e, quindi, lo “scambio” tra l’avvantaggiarsi dell’anatocismo a favore, contro la concessione dell’anatocismo alla banca, appare del tutto sproporzionato, fors’anche inesistente: il reciproco vantaggio (*ratio* della norma) sarebbe solo formale. Su questa scia, l’ordinanza del Tribunale di Imperia del 12/06/2015, dopo aver dato conto dell’evoluzione normativa cui soggiace il contratto di specie, ante Delibera C.I.C.R. del 2000, precisa che “*con contratto 3/6/2002 peraltro la Banca convenuta ha rinegoziato il tasso creditore, abbassandolo allo 0,062%. Si tratta di interesse meramente simbolico (la classica vendita “nummo uno” nota alla manualistica; in termini monetari: € 6,2 lordi per un deposito di € 10.000 per un intero anno) e come tale inesistente. Non essendo previsto, per quanto appena detto, alcun interesse creditore a favore del cliente, non può esservi pari periodicità di capitalizzazione. Deve pertanto rilevarsi, come da costante giurisprudenza dello scrivente, la nullità di tale clausola, con conseguente esclusione della capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 3/6/2002”.*

---

<sup>143</sup> [https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/07/08/vendita#\\_Toc455596084](https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/07/08/vendita#_Toc455596084).

### 2.3 Il divieto ed il vuoto regolamentare del periodo dal 01/01/2014 al 14/04/2016

A far data dal 1° gennaio 2014 va in vigore il nuovo comma 2 *ex art.* 120 T.U.B., rimasto immutato dalla sua introduzione nel 1999.

Il testo diviene: *“Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

La formulazione non appare delle più felici anche se non ambigua: il legislatore reintroduce il divieto anatocistico (*“gli interessi capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”*) ed il loro conteggio e capitalizzazione devono rispettare la pari periodicità. La capitalizzazione, pertanto, assume il significato di esigibilità della liquidazione degli interessi, mediante contabilizzazione in conto: come si suole dire in materia, equivale al momento della *“disponibilità”*, quando invece nel passato si è comunemente intesa la capitalizzazione come l’atto che trasformava l’interesse in capitale e, pertanto, soggetto a sua volta, alla maturazione di nuovi ed ulteriori interessi (per l’appunto anatocistici).

A questa modifica, di peso, voluta dal legislatore il C.I.C.R. non ha *“risposto”* con zelo, in tempi ragionevoli, fissando *“modalità e criteri”*: v’è da dire che risulta difficile anche solo immaginare da dove trovasse origine l’*incertezza operativa* che ha colto l’intero sistema bancario di fronte a tale silenzio. La pari periodicità era già stata introdotta nel 2000. Di differente rispetto alla versione previgente c’è solo la reintroduzione del divieto anatocistico per cui, pur prevedendosi l’addebito in conto, erano chiamate, ai fini del calcolo degli interessi maturandi, ad espungere dai saldi per valuta da cui derivano i numeri creditori/debitori, gli importi periodicamente *“capitalizzati”*, nel senso di annotati in conto.

Pur tuttavia, le banche non si sono uniformate al divieto, avvantaggiandosi delle more della Delibera C.I.C.R., alimentando ulteriore contenzioso riassumibile in due distinti filoni giurisprudenziali:

- 1) il divieto è immediatamente in vigore<sup>144</sup>, dal 1° gennaio 2014;
- 2) il divieto non<sup>145</sup> entra in vigore se non con la richiamata Delibera C.I.C.R.

---

<sup>144</sup> Trib. Milano, ordinanze del 23/03/2015, del 03/04/2015 e del 29/07/2015; A.B.F. Coll. Coordinamento, Decisione n. 7854/2015.

<sup>145</sup> Trib. Cosenza, sent. del 05/05/2016.



La giurisprudenza di merito, *in primis* il Tribunale di Milano, ha considerato immediatamente efficace il divieto. Nell'ordinanza meneghina del 23/03/2015 si legge: *“La disposizione in esame non può che leggersi nel senso della rigorosa esclusione dell’anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori” significato diverso dall’esclusione dell’anatocismo [...]. È agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli Istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare. È, difatti, ragionevolmente esigibile, da parte di un operatore qualificato come un Istituto di credito, dotato di uffici legislativi interni e direzionali, una condotta prudentiale, che tenga conto di tutti i criteri ermeneutici ampiamente a disposizione; condotta prudentiale che è, oltre tutto, in linea con il favor per il consumatore, come ormai introdotto da oltre un ventennio di disposizioni legislative e regolamentari anche nel settore bancario [...].*

Stante la chiarezza del precetto, la delega al C.I.C.R. si sarebbe sostanziata in dettagli di mero ordine pratico (cui aggiungerei: autonomamente gestibili divenendo questioni meramente contabili). Insomma, in anni in cui si perorava da più parti la moralizzazione e distensione del rapporto cliente/banca, la mancata accettazione della volontà del legislatore, l'arrampicarsi su formalismi, non ha fatto che confermare che quel momento era (ed è) ben lontano. Fors'anche il sistema bancario ha all'epoca mal riposto le proprie speranze in un *revirement* legislativo che a distanza di sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, tendeva, a determinate condizioni, a reintrodurre l'anatocismo: ci si riferisce all'art. 31 del Decreto Competitività (D.L. 24/06/2014 n. 91) non convertito in legge, con il quale si provò ad introdurre l'anatocismo annuale (cosa che poi, come vedremo, comunque avvenne).

Venendo all'attualità, per tale periodo pare non sia rimasto alcun dubbio sulla vigenza del divieto assoluto di applicare l'anatocismo: numerosi istituti hanno rimborsato gli interessi anatocistici maturati ed addebitati in tale lasso temporale.

## **2.4 Il ritorno dell'anatocismo: il compromesso della periodicità annuale**

A far data dal 15 aprile 2016 è entrato in vigore un nuovo comma 2 *ex art.* 120 T.U.B.: *“Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di*

*pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.*

Nuovamente reintrodotta, così come si provò nel 2014 con il Decreto Competitività, ma con cadenza annuale: i conteggi vengono effettuati trimestralmente e compaiono negli estratti conto ma non vengono fatti confluire nel saldo, bensì annotati a parte e cumulati in attesa del pagamento o addebito in data 1° marzo dell'anno successivo, momento dal quale contribuiscono alla formazione di ulteriori interessi.

La Delibera C.I.C.R. conseguente è la n. 343 del 03/08/2016.

### **3. L'anatocismo nei piani di rimborso rateali**

L'anatocismo del piano d'ammortamento francese è un tema che ricorrentemente torna a far discutere, solitamente con riferimento ai mutui ma che, tal quale, riguarda anche i *leasing*: nel tempo si è evoluto sulla scia di numerosi studi, non tutti particolarmente brillanti, taluno di spessore, portando la letteratura tecnica prevalente a imboccare una strada divergente rispetto a quella “negazionista” adottata dalla giurisprudenza quasi totalitaria. Non sono mancate pronunce favorevoli, ma non hanno ancora nemmeno lontanamente bilanciato le censure per lite temeraria. Eppure, l'argomento è di grande attualità, un po' per il clamore sollevato dalle poche sentenze che lo riconoscono, un po' perché se ne fa un gran parlare ed occupa i programmi di numerosi convegni riconosciuti dai C.O.A., fors'anche, se non soprattutto, perché è divenuto il cavallo di battaglia di molti tecnici.

In questo capitolo si cercherà di fare il “punto nave”, delineando i risultati ottenuti dalla tecnica e le posizioni assunte dalla giurisprudenza.

Prima però di addentrarci nel cuore di tale annunciato dibattito, volendo trattare la questione nel suo insieme, se pur sinteticamente, si dividerà l'analisi dapprima sulla applicabilità del precetto *ex art.* 1283 c.c. distintamente agli interessi moratori ed a quelli corrispettivi, poi, per questi ultimi, si approfondirà la tecnica e si scandaglierà la giurisprudenza.

### 3.1 L'anatocismo negli interessi di mora

Sul tema della mora, la cogenza del divieto anatocistico *ex art.* 1283 c.c. si può considerare indiscusso, anche se deve essere vagliato alla luce della normativa speciale.

*In primis* analizziamo le “deroghe” del *credito fondiario*, anche se proprio di deroghe non si potrebbe correttamente parlare visto che sono previgenti all'introduzione del precetto generale dell'art. 1283 c.c.

Il *Testo Unico del Credito Fondiario*<sup>146</sup> del 1905 all'art. 38 prevedeva che “(...) il pagamento di interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto interessi dal giorno della scadenza”. Sulla medesima scia, il d.p.r. n. 7/1976, all'art. 14, sempre relativamente al credito fondiario, testualmente recitava che “Il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza (omissis)”. Previsioni riprese poi dall'art. 16 della Legge n. 175/1991<sup>147</sup>.

L'anatocismo sui ritardi di pagamento delle rate, nel credito fondiario, non è stato “intaccato” dall'avvento dell'art. 1283 del codice civile del 1942, ma è stato abrogato dall'introduzione del T.U.B.<sup>148</sup> che, tuttavia, all'art. 6 esplicitamente riconosceva che “i contratti già conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”.

Pertanto, prima del 1° gennaio 1994 gli interessi di mora potevano essere legittimamente calcolati sull'intera rata, comprensiva di interessi corrispettivi, in deroga al divieto generale della pratica anatocistica introdotta dal codice civile, come ampiamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>149</sup>.

---

<sup>146</sup> R.D. n. 646/1905.

<sup>147</sup> Intitolata “Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche”.

<sup>148</sup> D.lgs. n. 385/1993.

<sup>149</sup> Cass. 10/03/1998, n. 2638; Cass. 29/08/1998, n. 8657; Cass. 20/03/2003, n. 2593;

Con l'entrata in vigore del T.U.B., in conseguenza dell'abrogazione della citata Legge n. 175/1991 da questo operata, si è creato un "vuoto derogativo", con piena coerenza del disposto *ex art.* 1283 c.c. La "cronaca" è contraddistinta da un tentativo "maldestro" perpetrato per il tramite del comma 3, art. 25 d.lgs. n. 342/1999 con il quale si tentò di legittimare la deroga in continuità con il passato nella carenza delle previsioni vigenti: nota è la declaratoria di incostituzionalità<sup>150</sup> che ne è conseguita.

Pertanto, dal 1° gennaio 1994 all'entrata in vigore<sup>151</sup> della Delibera C.I.C.R. del 09/02/2000, gli interessi di mora potevano essere legittimamente applicati solo sulla quota capitale delle rate insolute.

L'art. 7 (*Disposizioni transitorie*) della Delibera prevedeva la possibilità di sanare la nullità delle pattuizioni anatocistiche preesistenti, ma l'abrogazione costituzionale della norma che la prevedeva<sup>152</sup> ha travolto tale previsione.

Per tale periodo di vigenza del precetto codicistico, plurimi sono stati i tentativi di legittimare la pratica anatocistica. A parte la tesi della "continuità", portata avanti dall'A.B.I.<sup>153</sup>, secondo la quale il T.U.B. non ha inteso eliminare la deroga poi reintrodotta dalla Delibera del 2000, ma solo di riordinare la materia incappando in una sorta di "svista", invero laconica come argomentazione, ve ne sono state altre, con dignità giuridica.

Un tentativo è stato fatto cercando di ricondurre gli interessi di mora anatocistici nel novero degli "*eventuali altri oneri*" contemplati dal comma 4 *ex art.* 117 del T.U.B. stesso: anche questa tesi che non ha avuto fortuna.

Apparentemente più "robusto" appare il richiamo alla normativa consuetudinaria, espressamente richiamata dal primo comma dello stesso art. 1283 c.c.: tuttavia, nonostante le raccolte degli usi commerciali abbiano dato atto dell'applicazione uniforme della pratica anatocistica *ante* 1993, non è stata provata per il periodo previgente il codice del 1942.

La tesi, che maggiormente ha impegnato gli interpreti del diritto, è quella che ha negato la configurabilità dell'anatocismo sull'applicazione degli interessi di mora sulle rate a causa della riqualificazione degli interessi quali capitale alla scadenza della rata. La Cassazione si è più volte<sup>154</sup> pronuncia-

---

Cass. 31/01/2006, n. 2140; Cass. 03/03/2009, n. 5059; Cass. 05/05/2009, n. 10297; Cass. 03/05/2011, n. 9695; Cass. 27/08/2014, n. 18325.

<sup>150</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 425 del 09/10/2000.

<sup>151</sup> Entrata in vigore il 22/04/2000.

<sup>152</sup> Visto l'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999, che attribuisce al C.I.C.R. la potestà di stabilire le modalità e i tempi dell'adeguamento al disposto della presente Delibera delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima Delibera.

<sup>153</sup> A.B.I. Associazione Bancaria Italiana.

<sup>154</sup> Cass. n. 3479/1971; Cass. n. 1724/1977.

ta contro questa forma di legittimazione indiretta dell'anatocismo. Fra tutte, Cass. n. 2593/2003: “(...) *in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c.*”.

Non v'è motivo, pertanto, per mettere in discussione che la pratica anatocistica per questo intervallo temporale, sia illegittima.

Con l'entrata in vigore a far data dal 22/04/2000 della Delibera C.I.C.R. è stata reintrodotta la deroga al precetto codicistico a condizione che tale pratica sia pattuita ed espressamente approvata per iscritto, con la sola limitazione che sugli interessi di mora non è ammessa ulteriore capitalizzazione.

Chiarita l'evoluzione per quanto attiene il credito fondiario occupiamoci ora dei *mutui ordinari*, con l'avvertenza che con ciò si intendono non solo i mutui ipotecari, bensì il genere dei pagamenti rateali.

A tal fine, illuminante risulta la sentenza della Cassazione Civile n. 11400/2014 laddove motiva la deroga all'art. 1283 c.c. per i mutui fondiari sino all'entrata in vigore del T.U.B. Sino ad allora il credito fondiario era erogato da istituti di diritto pubblico che si finanziavano mediante l'emissione della “cartelle fondiarie”: l'anatocismo era consentito per garantire l'equivalenza finanziaria tra fonti ed impieghi, ovvero tra le cartelle ed i mutui erogati. In sostanza, era una deroga ordinata a garantire la stabilità del sistema nell'interesse (pubblicistico) di tutela dei risparmiatori (che finanziavano tali erogazioni). Tale previsione, sopravvissuta all'avvento del codice civile, è venuta meno, scientemente, con l'entrata in vigore del T.U.B. per la diffusione nel frattempo intervenuta di mutui fondiari erogati da banche di diritto privato, sicché sono stati fatti rientrare nella previsione *ex art. 38* che qualifica il mutuo fondiario genericamente come “*finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili*” motivando che “*Deve dunque concludersi che, con l'entrata in vigore del T.U.B., la struttura del credito fondiario ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all'art. 1283 c.c.*”.

Per queste stesse ragioni, in argomento di mutui ordinari, si può ricavare che l'anatocismo sulla quota interessi delle rate insolute, sia ammissibile solo sulla scorta della Delibera C.I.C.R. entrata in vigore il 22/04/2000<sup>155</sup> essendo la deroga per i mutui fondiari (antecedente l'entrata in vigore del T.U.B.) ispirata da una diversa *ratio*. Concludendo, con la su menzionata Delibera, viene

---

<sup>155</sup> Emessa in attuazione del disposto *ex art. 120* T.U.B.


uniformato il trattamento venendo meno la distinzione, in materia di anatocismo, tra mutui ordinari e fondiari: l'art. 3, infatti, menziona genericamente le *“operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite”* consentendo la pratica anatocistica sulle rate scadute (comprehensive, pertanto della quota di interessi) e sugli interessi di *pre-ammortamento* (*“cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento”*) sotto la condizione *“se contrattualmente stabilito”*.

In questo quadro, di uniformazione dei mutui, si è innestata la Delibera C.I.C.R. del 03/08/2016<sup>156</sup> emanata in attuazione del secondo comma *ex art.* 120 T.U.B. così come novellato dall'art. 17-*bis*, D.L. n. 18/2016<sup>157</sup> dalla non agevole interpretazione a causa di una non felicissima formulazione. L'art. 3, comma 1, riproduce la prima parte dell'art. 120, comma 2, lett. *b)* del T.U.B. con l'effetto che tutte le operazioni di raccolta di risparmio e di esercizio del credito disciplinate dal Titolo VI *“gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”*. Per il coordinato disposto con la norma di rango superiore, il T.U.B., si deve intendere, tuttavia, che *“siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*: periodo omesso nella Delibera nella traslazione del disposto *ex art.* 120, circostanza foriera di incertezza. A conferma di questa interpretazione sovviene il richiamo del secondo comma dell'art. 3 della Delibera, dove prevede che *“agli interessi moratori si applicano del disposizioni del codice civile”*: orbene, non pare dubbio che l'unico anatocismo concesso dall'art. 1283 c.c. sia a seguito di domanda giudiziale o per convenzione posteriore alla scadenza. D'altro canto, non si vedrebbe la logica dell'aver omesso, rispetto alla Delibera del 2000, la previsione della deroga in forma scritta e la deroga *“inedita”* introdotta per i *prestiti vitalizi ipotecari*<sup>158</sup> per i quali è prevista la capitalizzazione annuale degli interessi e delle spese.

<sup>156</sup> Pubblicata in G.U. n. 212 del 10 settembre 2016, efficace dal 1° ottobre 2016.

<sup>157</sup> Convertito nella Legge n. 49/2016.

<sup>158</sup> Previsti dall'art. 1 Legge n. 44/2015 (di modifica al comma 12, art. 11-*quaterdecies* D.L. n. 203/2005: *“Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione (omissis) di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile”*).



### 3.2 L'anatocismo su interessi corrispettivi o "primari"

La limitazione del precetto *ex art. 1283 c.c.* agli interessi di mora e conseguente applicabilità agli interessi corrispettivi deve essere superata, secondo prevalente corrente di pensiero, per l'effetto elusivo dato da un'interpretazione letterale della norma imperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1344<sup>159</sup> c.c., teorema questo dagli epiloghi incerti, ma che sembra aver preso il sopravvento stando alla recente giurisprudenza che nel seguito verrà analizzata.

Contro la cogenza del divieto anatocistico, risulta interessante ancorché "fuori dal coro" una recente sentenza del Tribunale di Torino<sup>160</sup> che così argomenta: *"Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti") e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione, di cui la legge non consente in generale l'assunzione. Se si considera che "i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il Titolo stabiliscano diversamente" (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì "scaduto", e quindi "esigibile" (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) "se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti*

<sup>159</sup> Intitolato *Contratto in frode alla legge*.

<sup>160</sup> Sent. Trib. di Torino, 30 maggio 2019 - Dott. Astuni.

*di interessi dovuti almeno per sei mesi”*”.

Si individuano, nel pensiero del magistrato, due requisiti applicativi nella *ratio*<sup>161</sup> del divieto: l'immediata esigibilità dell'interesse "primario" ed il pericolo di "indefinita crescita" degli interessi ("*incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato*"): "*Nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo, rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore, anche a considerare la circostanza che il calcolo della rata utilizza l'interesse composto*".

Secondo l'interprete non sussisterebbero questi rischi nei finanziamenti a rimborso graduale in quanto "*è decisiva la considerazione che gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita*" anche ammettesse (e sostiene l'esatto opposto) che vi sia anatocismo, inoltre, "*manca infine, quasi per definizione, l'attributo dell'esigibilità immediata, visto che non soltanto la quota di interessi "di ammortamento", comunque calcolata, sul debito residuo o sul capitale in scadenza, ma la stessa quota capitale è inesigibile prima della scadenza convenuta*".

Date queste considerazioni, esclude la necessità di contrastare l'elusione della norma, ai sensi dell'art. 1344 c.c., mancando il presupposto "*che consenta l'estensione del divieto di anatocismo al caso, qui in discussione, del*

---

<sup>161</sup> Vedi Cass. n. 2374/1999: "*Le finalità della norma sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari e, dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per potere accedere al credito. Finalità, va anche detto, che lungi dall'apparire anacronistiche, per quanto riguarda gli intenti antiusurai, sono di grandissima attualità, perché la lotta all'usura ha trovato in tempi recenti nuove motivazioni e nuovi impulsi e ha portato all'approvazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha radicalmente innovato la disciplina preesistente, rendendo più agevole l'applicazione delle sanzioni penali e civili (con la modifica del secondo comma dell'art. 1815 c.c.), anche con l'introduzione di un meccanismo semplificato di accertamento della natura usuraria degli interessi consistente nel mero superamento obiettivo di un tasso-soglia determinato dal Ministro del tesoro per ogni trimestre. Ora, pur rimanendo nei limiti del tasso soglia, le conseguenze economiche sono diverse a seconda che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti. È stato, infatti osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni*".



*mutuo a rata costante*”.

Per contro, gran parte della dottrina è storicamente orientata, anche alla luce del nuovo comma 2, lett. *b*) ex art. 120 T.U.B., a ritenere applicabile il divieto ex art. 1283 c.c. agli interessi corrispettivi, corrente condivisa anche dalla giurisprudenza che, come vedremo nel seguito, è più orientata a negare l'esistenza dell'anatocismo nei rimborsi rateali alla “francese” che a dichiarare inapplicabile il precetto codicistico.

D'altro canto, abbiamo visto che dall'introduzione del precetto codicistico, la deroga, quando è stata prevista, ha indicato esplicitamente gli interessi di mora: se l'art. 1283 c.c. fosse solo a questi applicabile, tale specificazione non sarebbe stata necessaria (similmente è accaduto per il T.U. del Credito Fondiario del 1905, per il quale non si può correttamente parlare di “deroga” all'art. 1283 c.c. (del 1942), bensì distingue il diverso trattamento degli interessi di mora per cui è ammesso l'anatocismo rispetto al criterio generale (derogato) valevole per gli interessi corrispettivi (per il quale, per esclusione logica, l'anatocismo non era ammesso). C'è, peraltro, da dire che della questione dell'anatocismo degli interessi corrispettivi nessuno si occupava, essendo emerse tali contestazioni con una certa frequenza (alterna) dall'esplosione della crisi finanziaria.

#### 4. Diritto & Tecnica

Nei capitoli dedicati a mutui e *leasing*, si è trattato dei regimi di capitalizzazione degli interessi e dei piani d'ammortamento con l'intendimento di dare gli strumenti per una corretta comprensione dei meccanismi tecnici sottesi al tema in discussione. Di fatto, introducendo il regime di capitalizzazione semplice nei piani d'ammortamento graduale del debito, sono stati anticipati, in un certo qual modo, gli “strumenti” che verranno richiamati nel corso di questo capitolo.

L'anatocismo nei rimborsi gradualmente verrà trattato con particolare attenzione al piano d'ammortamento francese, indubbiamente il più utilizzato e per il quale la giurisprudenza di merito comincia ad essere significativa: non si mancherà di analizzarlo anche per il piano “italiano”, che spesso viene maldestramente redatto, e che viene il più delle volte indicato come “rimediale” dalle parti nelle contestazioni dell'anatocismo in quello francese.

Si cercherà di riassumere la questione esponendo una visione personale e dando anche adeguatamente conto della dottrina tecnica più autorevole<sup>162</sup>.

Come evidenziato, i regimi di capitalizzazione si differenziano per la mo-

---

<sup>162</sup> MARCELLI e ANNIBALI, tra i più noti.

dalità di maturazione degli interessi: sulla sola sorte capitale nel regime semplice, sulla somma tra capitale ed interessi dei periodi precedenti, nel caso della capitalizzazione composta. Quest'ultima modalità parrebbe essere perfettamente coincidente, o compatibile, con la definizione di *anatocismo*, vocabolo estraneo alla matematica finanziaria, che giuridicamente si può riassumere nella "produzione di interessi su interessi"<sup>163</sup>.

Si è anche evidenziato che per riconoscere se una formula operi in un regime anziché nell'altro, sarà sufficiente osservare il fattore tempo: se lo si trova al moltiplicatore opererà in regime semplice mentre quando è indicato all'esponente ci si trova di fronte ad una formula in regime di capitalizzazione composta. La risposta al quesito se ci sia anatocismo nel piano d'ammortamento francese (dando per presupposto che sia redatto in capitalizzazione composta come sempre avviene), tecnicamente potrebbe risolversi, su tali presupposti, in modo semplice e lineare:

visto che la formula per ricavare la rata del piano d'ammortamento francese è la seguente

$$R = C \frac{i}{1 - 1/(1+i)^n}$$

con

$R$  = rata

$C$  = capitale (quello iniziale, quello residuo *ante* rata poi)

$i$  = tasso annuo

$n$  = numero di rate residue

e che  $(1+i)^n$  è il fattore di capitalizzazione in regime composto, che più chiaramente si esprime come

$$\underbrace{(1+i) (1+i) \dots (1+i)}_{\text{moltiplicato per } t=n \text{ volte}}$$

visto anche che il fattore di capitalizzazione si moltiplica al capitale  $C$  per ottenere il montante  $M$ , è provato che il piano così costruito produce interessi anatocistici.

Per lungo tempo i tecnici si sono limitati a questa semplice evidenza per affermare la presenza dell'anatocismo: dotata di coerenza tecnica e logica consequenziale (per chi minimamente "maneggia" la matematica risulta an-

---

<sup>163</sup> Nel seguito vedremo che la giurisprudenza ha arricchito questa definizione di altri "requisiti" ispirati dalla *ratio* della norma.

che intuitiva), data la definizione di anatocismo, risulta esaustiva ma ciò senza risultati.

L'interprete del diritto, non particolarmente avvezzo e ben disposto verso questi nozionismi, si è trovato di fronte ad una evidenza contraddittoria che a tutt'oggi costituisce un "baluardo dei negazionisti": accettata la circostanza che la formula per ricavare la rata sia in regime composto, l'interesse di ciascuna rata è calcolato, pur tuttavia, con la formula dell'interesse semplice sul debito residuo, cioè sulla sorte capitale non essendovi alcuna capitalizzazione.

| n.rata | tasso<br>annuo | tasso<br>periodo | p.amm. francese in capitaliz. composta |            |           |              |
|--------|----------------|------------------|--|------------|-----------|--------------|
|        |                |                  | rata                                   | q. int.    | q. cap.   | deb.res.post |
|        |                |                  |  |            |           | 100.000,00   |
| 1      | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 10.000,00  | 1.745,96  | 98.254,04    |
| 2      | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 9.825,40   | 1.920,56  | 96.333,48    |
| 3      | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 9.633,35   | 2.112,61  | 94.220,86    |
| 4      | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 9.422,09   | 2.323,88  | 91.896,99    |
| 5      | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 9.189,70   | 2.556,26  | 89.340,72    |
| 6      | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 8.934,07   | 2.811,89  | 86.528,83    |
| 7      | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 8.652,88   | 3.093,08  | 83.435,76    |
| 8      | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 8.343,58   | 3.402,39  | 80.033,37    |
| 9      | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 8.003,34   | 3.742,63  | 76.290,74    |
| 10     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 7.629,07   | 4.116,89  | 72.173,85    |
| 11     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 7.217,39   | 4.528,58  | 67.645,28    |
| 12     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 6.764,53   | 4.981,43  | 62.663,84    |
| 13     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 6.266,38   | 5.479,58  | 57.184,26    |
| 14     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 5.718,43   | 6.027,54  | 51.156,73    |
| 15     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 5.115,67   | 6.630,29  | 44.526,44    |
| 16     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 4.452,64   | 7.293,32  | 37.233,12    |
| 17     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 3.723,31   | 8.022,65  | 29.210,47    |
| 18     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 2.921,05   | 8.824,92  | 20.385,55    |
| 19     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 2.038,56   | 9.707,41  | 10.678,15    |
| 20     | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                              | 1.067,81   | 10.678,15 | 0,00         |
| totali |                |                  | 234.919,25                             | 134.919,25 |           |              |

Tabella n. 1

$$R(8) = 83.435,76 * \frac{0,1}{1 - 1/(1+0,1)^{13}} = 11.745,96$$

$$Int(8) = Deb.res. * i_{per.} = 83.435,76 * 0,1 = 8.343,58$$

In effetti è innegabile: la rata sia calcolata in regime *composto* mentre l'interesse è regime *semplice* (con applicazione del tasso periodale sul debito residuo, ossia su un capitale!).

Nel maldestro tentativo di dare spiegazione di questa apparente incongruenza, cercando di provare una forma (surrettizia) di capitalizzazione che “rassereni” i dubbiosi, non manca chi sostiene che ad ogni scadenza il capitale venga dapprima aumentato degli interessi maturati (presunta capitalizzazione) e poi venga decurtata, dal debito residuo così “gonfiato”, l’importo della rata.

A titolo esemplificativo, si applica tale “alchimia” alle prime tre rate dell’esempio precedente: altro non si ottiene che l’effetto “placebo” di riprodurre una “capitalizzazione” per poi ritornare al medesimo debito residuo mediante l’addebito dell’intera rata al posto della sola quota capitale: gli interessi del periodo successivo saranno, comunque, calcolati sui medesimi importi, costituiti esclusivamente da capitale, a meno che non si metta in discussione la priorità con cui vengono effettuati i pagamenti. Per inciso, la giurisprudenza di legittimità esclude che con la maturazione della rata, le quote capitale ed interessi si fondano, come già visto per l’anatocismo su interessi di mora.

| n.rata  | tasso<br>annuo | tasso<br>periodo | p.amm. frances e in capitaliz. composta |           |          |              |
|---------|----------------|------------------|---|-----------|----------|--------------|
|         |                |                  | rata                                    | q. int.   | q. cap.  | deb.res.post |
|         |                |                  |   |           |          | 100.000,00   |
| 1       | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                               | 10.000,00 | 1.745,96 | 110.000,00   |
|         |                |                  |   |           |          | 98.254,04    |
| 2       | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                               | 9.825,40  | 1.920,56 | 108.079,44   |
|         |                |                  |   |           |          | 96.333,48    |
| 3       | 10,00%         | 0,1              | 11.745,96                               | 9.633,35  | 2.112,61 | 105.966,83   |
|         |                |                  |   |           |          | 94.220,86    |
| omissis |                |                  |   |           |          |              |

Tabella n. 2

Particolarmente interessante, invece, la circostanza che applicando la legge dell’indifferenza finanziaria al periodo dell’erogazione, il T.I.R. restituisce, in capitalizzazione composta, esattamente la misura del T.A.N. (10%).

Sintetizziamo e schematizziamo:

- 1) le rate sono calcolate in capitalizzazione composta;
  - 2) in capitalizzazione composta si producono maggiori interessi che in capitalizzazione semplice;
  - 3) nella capitalizzazione è insito l’anatocismo;
  - 4) la sommatoria dei valori attuali delle rate, effettuata ad un tasso pari al T.A.N., è pari al capitale erogato (utilizzando la formula di attualizzazione composta);
- = l’anatocismo è incluso negli interessi delle rate.